Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 22 novembre 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 900 - Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 e Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 settembre 1947, n. **1249.**

Riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani che divengano cittadini del Territorio Libero di Trieste.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana;
Visto il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, recante le norme per la esecuzione di detta legge;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Per il riacquisto della cittadinanza italiana, da parte di coloro che la perdano, divenendo cittadini del Territorio Libero di Trieste, si applicano le disposizioni degli articoli 9, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

I termini previsti dal n. 3 del primo comma e dall'ultimo comma del citato art. 9 sono ridotti, rispettivamente, a quattro mesi e ad un anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — SFORZA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 85. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 ottobre 1947, n. **1250.**

Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia penale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i Codici penale e di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 679;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, ed il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 24 del Codice penale è sostituito dal seguente:
« La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattrocento nè superiore a lire quattrocentomila.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire quattrocento a centosessantamila.
Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo ».

Art. 2.

L'art. 26 del Codice penale è sostituito dal seguente:
« La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire centosessanta nè superiore a lire ottantamila.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo ».

Art. 3.

L'art. 66, n. 3, del Codice penale è sostituito dal seguente:
« 3° e, rispettivamente, lire ottocentomila o centosessantamila, se si tratta della multa o dell'ammenda;

ovvero, rispettivamente, lire due milioni e quattrocentomila o quattrocentottantamila se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'art. 26 ».

Art. 4.

L'art. 78, comma primo, n. 3, del Codice penale è sostituito dal seguente:

« 3° lire un milione e duecentomila per la multa e lire duecentoquarantamila per l'ammenda; ovvero, lire tre milioni e duecentomila per la multa e lire seicentoquarantamila per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'art. 24 e nel capoverso dell'art. 26 ».

Art. 5.

L'art. 135 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando quattrocento lire, o frazione di quattrocento lire, per un giorno di pena detentiva ».

Rimane ferma la disposizione dell'art. 6 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 679, quando il ragguaglio si riferisce a pene pecuniarie inflitte per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

L'art. 237, comma primo, del Codice penale è sostituito dal seguente:

« La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire ottomila, nè superiore a lire centosessantamila ».

Art. 7.

Il limite della pena pecuniaria preveduta nell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, per la concessione del perdono giudiziale, è elevato a lire centoventimila. E' parimenti elevato a lire centoventimila il limite stabilito dall'art. 20 del predetto regio decreto-legge 20 luglio 1934 per la concessione della sospensione condizionale della pena.

Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice penale o dalle leggi speciali, nonchè le altre sanzioni pecuniarie comminate per le singole infrazioni dal Codice di procedura penale, sono moltiplicate per otto.

La disposizione del comma precedente non si applica alle pene proporzionali, nè alle leggi speciali emanate dopo il 5 ottobre 1945; non si applica neanche alle leggi tributarie e finanziarie, quale che sia la data della loro emanazione.

Art. 8.

Il limite di pena pecuniaria, stabilito per l'appellabilità delle sentenze dagli articoli 512, numeri 1 e 3, e 513, numeri 1 e 3 del Codice di procedura penale, è moltiplicato per otto.

Per l'appellabilità delle sentenze pronunziate riguardo a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto rimane fermo il limite stabilito dall'art. 15 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 679.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 97. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1251.

Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I professori universitari, compiuto il 70° anno di età, assumono la qualifica di professori fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno di età. Le cattedre ed i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti; le Facoltà provvederanno all'insegnamento nelle forme e con le modalità delle vigenti disposizioni. Solo in casi eccezionali, dietro proposta della Facoltà e su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, espresso con maggioranza qualificata di due terzi dei suoi membri, il Ministro consentirà che il professore collocato fuori ruolo non venga sostituito nell'insegnamento e nella eventuale direzione del relativo istituto.

Coloro che compiono il 70° anno di età durante l'anno accademico, se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio di professori di ruolo fino al termine dell'anno accademico medesimo.

Con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui hanno compiuto il 75° anno di età, i professori predetti vengono collocati a riposo.

Salvo quanto è stabilito dal successivo articolo, i professori, nella posizione di cui al primo comma del presente articolo, conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono inerenti allo stato di professore di ruolo, con l'integrale trattamento economico ad esso relativo.

Art. 2.

Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate con provvedimento del Ministro, su proposta delle competenti autorità accademiche.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai professori trattenuti in servizio fino a tutto il 31 ottobre 1947, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 22.
Esse si applicano altresì ai professori, già collocati a riposo per limiti di età, i quali non abbiano ancora raggiunto il 75° anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Gonella — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 107. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1252.
Disposizioni speciali in materia penale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

Continuano ad avere efficacia, sino a nuova disposizione, le norme dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 194.
Le ordinanze pronunciate a termine del predetto art. 6 sono impugnabili dal pubblico ministero e dall'imputato, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 280 del Codice di procedura penale.
Per le ordinanze pronunciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la impugnazione decorre dal decimo giorno dopo la data anzidetta.

Art. 2.

Riguardo ai procedimenti in corso al 15 ottobre 1947 continuano ad applicarsi gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 194.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1942, n. 788, concernente la repressione del giuoco d'azzardo, hanno efficacia fino al 15 ottobre 1948.

Art. 4.

Hanno efficacia fino al 15 ottobre 1948 le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 406, recante modificazioni agli articoli 238 e 238-*bis* del Codice di procedura penale.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Grassi

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 96. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 giugno 1947.
Riammissione del sig. Ugo Calabi nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernenti l'ordinamento delle Borse valori;
Visti i decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815, contenenti provvedimenti sulle Borse valori;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388, concernente la riammissione nella carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali;
Vista la domanda con la quale il sig. Ugo Calabi fu Giuseppe chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, nel cui ruolo era compreso all'atto delle dimissioni impostegli dalle leggi razziali;
Visti i pareri favorevoli espressi dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, nonchè dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa valori di Roma;
Ritenuto che attualmente esistono vacanze nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa predetta;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Ugo Calabi fu Giuseppe è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Calabi abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio di detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1947

DE NICOLA

DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1947
Registro Tesoro n. 9, foglio n. 73. — GRIMALDI

(4705)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 ottobre 1947.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato di navi perdute durante la guerra 1940-45.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le sottoindicate unità sono radiate dal quadro del naviglio da guerra dello Stato:

incrociatore: « Cornelio Silla »;
cacciatorpediniere: « Botti » - « Ruta »;
torpediniera: « S. Martino »;
corvette: «Berenice» - «Cavalletta» - «Libellula»;
V. A. S.: 203 - 207 - 236;
motozattera: 736;
navi trasporto: Monte Cengio » - « Città di Milano »;
posamine: « Albona »;
rimorchiatori: « Burrasca » - « S. Alessio ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1947

DE NICOLA

CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1947
Registro n. 20, foglio n. 71.

(4790)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1947.

Nomina del vice presidente dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3133, modificato con regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 578;

Visto l'art. 3 dello statuto della Croce Rossa Italiana, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, modificato con regio decreto 10 aprile 1930, n. 496;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 361, concernente modificazioni all'ordinamento della Croce Rossa Italiana;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del vice presidente della Croce Rossa Italiana;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la difesa;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Parlato è nominato vice presidente dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1947
Registro Presidenza n. 11, foglio n. 130. — FERRARI

(4776)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1947.

Indennità spettanti ai membri delle Commissioni arbitrali per le decisioni sulle controversie per le partite di tabacco della campagna 1947.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del regio decreto 25 gennaio 1940, numero 107, che fissa le indennità spettanti ai membri delle Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie che possono sorgere fra coltivatori e concessionari di coltivazioni di tabacco nella valutazione delle partite che vengono consegnate allo stato sciolto nei Magazzini generali delle concessioni speciali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 542, che reca alcune modificazioni all'art. 9 del citato regio decreto 25 gennaio 1940, numero 107;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1946, col quale vennero stabilite nuove indennità per la risoluzione delle controversie di che trattasi, a partire da quelle riguardanti i prodotti della campagna 1946;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una ulteriore revisione delle indennità medesime per le controversie che potessero sorgere per le partite di tabacco della campagna 1947;

Decreta:

A ciascuno dei membri delle Commissioni arbitrali di cui alle premesse, spetta per ogni quintale o frazione di quintale di tabacco da valutare, a partire dai prodotti della campagna 1947, l'indennità di L. 30 (trenta) con un minimo di L. 120 (centoventi) ed un massimo di L. 600 (seicento) per ogni decisione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1947
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 291. — EMANUELE

(4658)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1947.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Firenze.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Firenze;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente effettivo prof. Salvatore Romano, il quale ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per ragioni familiari;

Decreta:

Il prof. Franco Carresi, libero docente di diritto civile nella Università degli studi di Firenze, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di quella città, in sostituzione del prof. Salvatore Romano.

Roma, addì 13 ottobre 1947

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1947
Registro Giustizia n. 20, foglio n. 318. — OLIVA

(4706)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1947.

Aggio di vendita dei prodotti antimalarici, chinacei e sintetici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1900, n. 505, e quella modificativa del 19 maggio 1904, n. 209, per quanto riflette la preparazione e vendita del chinino per conto dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1924, numero 03/4565-4739, che stabilisce l'aggio di vendita dei preparati chinacei, da corrispondersi ai gestori degli uffici e magazzini di vendita generi di monopolio, ai rivenditori di detti generi, ai farmacisti autorizzati allo smercio ed ai medici provvisti di armadio farmaceutico;

Considerato che con decreto interministeriale del 12 agosto 1946, n. 03/6872, sono stati elevati i prezzi dei prodotti chinacei e con decreti interministeriali n. 03/2516, n. 03/4489, n. 03/4488 e n. 03/10806, rispettivamente del 16 aprile, 3 giugno, 17 giugno, 30 ottobre 1946, sono stati elevati i prezzi dei prodotti sintetici, per adeguarli alle mutate condizioni del mercato;

Riconosciuto che in seguito a tali cambi di tariffa, si rende necessario proporzionare l'aggio alla entità della vendita;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Determina:

Con decorrenza dal 1° novembre 1947, l'aggio di vendita dei preparati chinacei, da corrispondersi ai rivenditori di generi di monopolio, ai farmacisti autorizzati allo smercio ed ai medici provvisti di armadio farmaceutico, è fissato nella misura del 5 % sul valore dei prodotti acquistati, sia per i preparati in compresse che per le soluzioni ad uso ipodermico. Per i gestori degli uffici e magazzini di vendita generi di monopolio, l'aggio di vendita viene stabilito nella misura dell'1,50 % sul valore di acquisto, sia per i prodotti chinacei che per i prodotti sintetici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1947
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 313. — TAFURI

(4810)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1947.

Divieto alla ditta Quaglia Armando, con sede in Grumello del Monte (Bergamo), ad ampliare un impianto per la lavorazione di semi oleosi ad eccezione dell'installazione di una pressa continua « Breda ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543, e 30 settembre 1947, n. 1032;

Viste le denuncie presentate dalla ditta Quaglia Armando, con sede in Grumello del Monte (Bergamo), per trasferire ed ampliare in Grumello del Monte un impianto per la lavorazione dei semi oleosi;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materia prima;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Quaglia Armando, con sede in Grumello del Monte (Bergamo), è vietato ampliare l'impianto per la lavorazione di semi oleosi in Grumello del Monte, ad eccezione dell'installazione di una pressa continua « Breda ».

Roma, addì 3 novembre 1947

Il Ministro: TOGNI

(4636)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1947.

Revoca del decreto Ministeriale 23 giugno 1947, riguardante il divieto alla ditta « S.I.A. » Soc. Ind. Agricola, con sede in Cento (Ferrara), ad allestire un impianto per la produzione di conserva di pomodoro e di marmellata.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali, prorogato con decreti del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543, e 30 settembre 1947, n. 1082;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1947, con il quale è stato vietato alla ditta «S.I.A.» Soc. Ind. Agricola, con sede in Cento (Ferrara), di allestire, in detta

località, un impianto per la produzione di conserva di pomodoro e di marmellata;

Vista l'istanza della ditta, in data 30 giugno 1947, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Sentito il parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 23 giugno 1947, che vieta alla ditta « S.I.A. » Soc. Ind. Agricola, con sede in Cento (Ferrara), di allestire, in detta località, un impianto per la produzione di conserva di pomodoro e di marmellata.

Roma, addì 12 novembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4793)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Formia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 2 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1947, registro n. 16 Interno, foglio n. 183, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Formia (Latina), di un mutuo di L. 6.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4756)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 7 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1947, registro n. 16 Interno, foglio n. 182, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fondi (Latina), di un mutuo di L. 5.448.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4757)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelnuovo Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1947, registro n. 16 Interno, foglio n. 197, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), di un mutuo di L. 1.056.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4758)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1947, registro n. 16 Interno, foglio n. 198, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Portici (Napoli), di un mutuo di L. 16.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4759)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Assisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 2 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1947, registro n. 16 Interno, foglio n. 185, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Assisi (Perugia), di un mutuo di L. 4.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4760)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Narni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 4 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1947, registro n. 16 Interno, foglio n. 187, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Narni (Terni) di un mutuo di L. 1.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4761)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Buggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 7 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1947, registro n. 16 Interno, foglio n. 186, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Buggiano (Pistoia), di un mutuo di L. 1.948.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4762)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1947, registro n. 16 Interno, foglio n. 200, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Corato (Bari), di un mutuo di L. 8.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4763)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 135 del 17 novembre 1947 riguardante il prezzo dei carboni esteri.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 135 del 17 novembre 1947, ha disposto quanto appresso a modifica delle disposizioni contenute nelle circolari nn. 103 e 112 in data 9 aprile e 14 giugno 1947.

1. — *Carbone estero.* - A decorrere dagli arrivi dei vapori nei porti di discarica dopo le ore zero del 10 novembre 1947, o dagli arrivi dei vagoni ai transiti di confine dopo le ore zero del 15 novembre 1947, il prezzo rispettivamente cif o franco frontiera non sdoganato viene stabilito a tonnellata metrica come segue:

antracite:
- tout venant (per riscaldamento), L. 11.900;
- polvere (duff) americano, L. 8300;
- minuto di antracite (Ruhr) (da zero a 10 mm.), L. 8800;
- per elettrodi (Ruhr), L. 13.100;

carboni da vapore e da forni:
- tout venant, L. 9200;
- pezzatura oltre 10 mm.) europeo, L. 10.200;
- pezzatura (oltre 10 mm.) americano, L. 9700;
- minuto (da zero a 10 mm.), L. 8300;

carboni per officine gas:
- americano, L. 6220;
- belga polacco - Ruhr - Sarre, L 6850:

carboni per cokerie:
americano, L. 9200;
belga - polacco - Ruhr - Sarre, L. 10.200;
coke di petrolio, L. 13.300;
open cast inglese (cappellaccio di miniera), L. 7500.

Per i carboni esteri a deposito nei porti e al parco delle funivie di S. Giuseppe di Cairo, si applica il vecchio prezzo per quei quantitativi la cui assegnazione sia stata notificata al consumatore prima delle ore zero del giorno 15 novembre, mentre per le partite la cui assegnazione risulta notificata successivamente alla data suddetta si applicherà il nuovo prezzo.

Nei suddetti prezzi è già compreso il contributo di L. 50 alla tonnellata per gli enti ministeriali.

Il prezzo del carbone nazionalizzato reso su vagone viene calcolato tenendo conto:

delle tasse e diritti doganali e portuali;

dell'imposta generale sull'entrata sul prezzo cif aumentato delle tasse e diritti doganali e portuali;

del 2 % di sfrido riferito al prezzo cif maggiorato delle tasse doganali e portuali e dell'imposta sull'entrata;

di una quota per spese di sbarco da fondo stiva a vagone fissata come appresso alla tonnellata per i vari porti. Tale quota comprende anche eventuali spese per scarico a terra ed è soggetta a rendiconto con versamento al Tesoro delle somme incassate in più.

del compenso al grossista importatore, comprensivo di tutte le spese accessorie, in ragione del 2 % sul prezzo franco vagone, per pagamento in contanti.

2. — *Quota spesa di sbarco* (da fondo stiva a vagone):

a) carbone fossile:

Imperia, L. 460; Genova e Savona Marittima, L. 400; Savona per S. Giuseppe di Cairo, L. 500; Venezia, L. 420; La Spezia, L. 450; Livorno, L. 1000; Piombino, L. 900; Civitavecchia, L. 900; Bagnoli, L. 260; Napoli, L. 900; Torre Annunziata, L. 600; Salerno, L. 550; Reggio Calabria, L. 450; Messina, lire 650; Palermo, L. 900; Porto Empedocle, L. 240 (solo disistivaggio); Catania, L. 550; Taranto, L. 500; Brindisi, L. 530; Bari, L. 530; Ancona, L. 550; Cagliari, L. 600;

b) coke metallurgico:

Genova e Savona Marittima, L. 500 a tonn.;
Savona per S. Giuseppe di Cairo, L. 600 a tonn.

Per gli altri porti, i Comitati provinciali prezzi fisseranno di volta in volta le quote relative sulla base delle spese effettivamente sostenute;

c) coke di petrolio:

Genova e Savona, L. 465 a tonn.;
Savona per S. Giuseppe di Cairo, L. 565 a tonn.

Per gli altri porti i Comitati provinciali prezzi fisseranno di volta in volta le quote relative sulla base delle spese effettivamente sostenute.

(4846)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Villa Santina (Udine)

La zona di ripopolamento e cattura di Villa Santina (Udine), della estensione di ettari 450, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 30 ottobre 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(4728)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Gemona (Udine)

La zona di ripopolamento e cattura di Gemona (Udine), della estensione di ettari 250, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 giugno 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(4729)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Spilimbergo (Udine)

La zona di ripopolamento e cattura di Spilimbergo (Udine), della estensione di ettari 930, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 30 giugno 1941, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

(4781)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di San Vito al Tagliamento (Udine)

La zona di ripopolamento e cattura di San Vito al Tagliamento (Udine), della estensione di ettari 1.092, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 giugno 1944, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

(4782)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 novembre 1947 - N. 210

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,03	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	78,425
Id. 3,50 % 1902	74 —
Id. 3 % lordo	64 —
Id. 5 % 1935	84,225
Redimibile 3,50 % 1934	69,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,75
Id. 5 % 1936	84 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	75,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,775
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,675
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,075
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,85
Id. 5 % convertiti 1951	95,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.